

**SENTENZA N. 1634/2020 del 23.09.2020 (pubblicata il 5.11.2020)**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo -Sezione Prima Civile –

composta dai signori:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1) Dott. Novara Antonio   | Presidente  |
| 2) Dott. Di Pisa Antonino | Consigliere |
| 3) Dott. Hmeljak Tania    | Consigliere |

dei quali il secondo relatore ed estensore

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al **n. 1315/2018 R.G.** di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da

**Giordano Alfonso**, rappresentato e difeso dall'Avv. xx

contro

- 1) **S.C.**, rappresentato e difeso dall'Avv. xxx appellato e appellante incidentale
- 2) **IL SOLE 24 ORE s.p.a** rappresentato e difeso dall'Avv. xx

appellato

**Conclusioni:**

Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato il 28/11/2017, il Dott. Alfonso Giordano conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, **IL SOLE 24 ORE s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **S.C.**, esponendo:

- di avere rivestito la funzione di Presidente della Corte di Assise di Palermo, dinanzi alla quale, tra il febbraio 1986 e il dicembre 1987, si era celebrato il c.d. “Maxiprocesso” a carico dei massimi esponenti della consorte mafiosa;
- che la conduzione e gestione del processo fossero state opera in prima persona di esso ricorrente costituiva, oltre che un dato insito nella naturale dinamica processuale, altresì un fatto notorio attestato dalle copiose cronache giornalistiche (stampa, televisione, radio), che avevano documentato in tempo reale, giorno per giorno, lo svolgimento del “Maxiprocesso”;

- che, una volta acclarato l'incontestabile ruolo apicale rivestito dal Dott. Giordano, era con profondo sconcerto che lo stesso, nell'articolo a firma di C.S. intitolato "Sommerso dalla zona grigia" e comparso il 15 maggio 2017 sull'edizione *online* del quotidiano IL SOLE 24 ORE, si era trovato a leggere (all'incirca a metà della seconda parte dell'articolo) quanto segue: *"Il processo inizia il 10 febbraio 1986 (...) Presidente della Corte è Alfonso Giordano, ma a condurre l'arduo processo di primo grado è, in effetti, il giudice a latere, l'attuale presidente del Senato, Pietro Grasso"*.

Ciò premesso, il ricorrente evidenziava che, l'affermazione contenuta nell'articolo in oggetto aveva ignorato, travisato ed alterato una realtà, che apparteneva ormai alla storia (oltre che alla cronaca) del Paese e che trovava copiose ed incontrovertibili conferme in ogni forma e sotto ogni profilo, mentre, di contro, nessuna prova si sarebbe potuta mai fornire della veridicità della suddetta affermazione. Ancora, osservava il ricorrente che non poteva dubitarsi della natura diffamatoria dell'affermazione in questione, che aveva sminuito e ridotto la propria figura ad una funzione meramente formale e di pura apparenza e dalla quale era uscito il ritratto di chi si era ritirato nelle retrovie, per incapacità o per ignavia, per incompetenza o per paura.

Da quanto sopra derivava la lesione alla reputazione ed all'immagine del Dott. Giordano sul piano sia personale, che professionale. Peraltro, lo scritto in questione continuava ad avere, stante la sua attuale permanenza sul sito del SOLE 24 ORE, particolare diffusione sia in considerazione della notorietà della testata e dell'autore dell'articolo, sia perché pubblicato in coincidenza con il venticinquesimo anniversario dell'uccisione del Dott. Giovanni Falcone e tenuto conto, altresì, del contesto sociale e professionale, al quale apparteneva il Dott. Giordano.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni in proprio favore, da liquidarsi in via equitativa in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Chiedeva, altresì, che venisse inibito ai convenuti ogni ulteriore utilizzo, sotto qualsiasi forma, dell'articolo intitolato "Sommerso dalla zona grigia", nella parte in cui conteneva l'affermazione diffamatoria in oggetto.

In via istruttoria, si chiedeva, ove occorresse, che venisse ordinato alla Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. l'esibizione dei servizi sul "Maxiprocesso" andati in onda e dei documentari meglio specificati nel ricorso introduttivo.

Si costituiva IL SOLE 24 ORE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale con i testi e sui capitoli meglio specificati in comparsa di risposta.

Si costituiva, altresì, S.C., chiedendo anch'egli in rigetto del ricorso e, in via istruttoria, le stesse prove testimoniali richieste dal SOLE 24 ORE s.p.a.

Con ordinanza in data 9/5/2018, il G.O.T. del Tribunale di Palermo rigettava le domande formulate dal Giordano e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

In sintesi, il G.O.T. rilevava che era un fatto storico e notorio che l'accettazione, da parte del Dott. Giordano, di presiedere il c.d. "Maxiprocesso" avesse costituito assunzione di un onere certamente gravoso e tecnicamente di impegno fuori del comune, con la conseguenza che, a seguito di una frase contenuta in un articolo pubblicato oltre trent'anni dopo, peraltro di discutibile interpretazione, nessuno poteva dubitare minimamente del ruolo rivestito dal ricorrente, dell'impegno da lui profuso, delle difficoltà incontrate e dei rischi affrontati. Peraltro, la circostanza che la conduzione e la gestione del "Maxiprocesso" fossero state opera in prima persona del Presidente Giordano rappresentava un fatto notorio attestato dalle copiose cronache giornalistiche sia di stampa, che radiotelevisive, che avevano documentato in tempo reale ed in tutto il mondo lo svolgimento del processo e la funzione apicale svolta dal ricorrente.

Ancora, rilevava il Tribunale che la frase contenuta nell'articolo si riferiva ad un'affermazione del Dott. Grasso non certo diffamatoria nei confronti del ricorrente e non tale da generare in chi leggeva le conseguenze lesive, che il Dott. Giordano vi aveva ravvisato. In ogni caso, poi, soccorreva in favore dei resistenti il diritto di critica.

Infine, il ricorrente, a dire del Tribunale, non aveva in alcun modo provato di avere subito un danno in conseguenza della pubblicazione dell'articolo in oggetto.

Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello il Dott. Alfonso Giordano, il quale, con un **primo motivo**, lamentava la violazione dell'art. 134 c.p.c., a mente del quale le ordinanze devono essere (ancorché succintamente) motivate, con la conseguente nullità del provvedimento. E nella specie, con riferimento all'asserita natura non diffamatoria dello scritto per cui è causa, a fronte delle articolate argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, il primo giudice aveva sbrigativamente liquidato la questione in maniera apodittica e addirittura incidentale, pur trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, sulla cui sussistenza il Tribunale si sarebbe dovuto soffermare analiticamente.

Con un **secondo motivo**, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, sempre con riferimento all'asserita natura non diffamatoria dello scritto in oggetto. Al riguardo, il Dott. Giordano evidenziava la natura mistificante ed arbitraria della frase in contestazione, slegata dal contenuto narrativo e totalmente gratuita, tale da rappresentare un'effettiva e concreta denigrazione e lesione della personalità ai danni di esso appellante, che per venti mesi aveva retto le fila del processo, mentre l'attribuzione della "conduzione" del processo ad un altro soggetto valeva a

farlo considerare una figura solamente coreografica ed una persona incapace, che aveva bisogno di appoggiarsi ad altri per portare a termine un compito di non comune difficoltà.

Con un **terzo motivo**, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione del fatto con riferimento alla paternità dell'affermazione in contestazione.

Segnatamente, il Dott. Giordano censurava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva attribuito al dott. Grasso la paternità della frase in contestazione, che sarebbe poi stata semplicemente "riportata" dal giornalista. Assumeva l'appellante che le controparti non avevano mai affermato (né dimostrato) che il Dott. Grasso avesse in qualche occasione dichiarato di avere "condotto" il Maxiprocesso in luogo del Presidente Giordano. Pertanto, il Dott. S., nelle proprie difese, si era riferito al volume autobiografico scritto dal Dott. Grasso soltanto per trarne un supporto deduttivo e presuntivo circa l'asserita "conduzione" del processo, senza che fosse stata sostenuta la tesi di avere meramente citato una dichiarazione del Dott. Grasso. In conclusione, la frase in questione era una creazione diretta ed esclusiva del Dott. S., che, pertanto, non si era limitato a riportare un'affermazione altrui.

Con un **quarto motivo**, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione del fatto con riferimento all'asserita sussistenza dell'esimente del diritto di critica. Osservava, al riguardo, che, con la frase in questione, lo S. aveva voluto raccontare una verità storica e non esprimere una valutazione personale ed una considerazione critica.

Con un **quinto motivo**, l'appellante evidenziava che il primo giudice, pur riconoscendo che rappresentasse un fatto notorio la circostanza che la conduzione del "Maxiprocesso" fosse stata opera in prima persona del Presidente Giordano, tuttavia aveva tratto una conclusione che non reggeva sul piano fattuale e giuridico, osservando che la sussistenza dell'illecito diffamatorio era esclusa, non già dalla verità del fatto riferito, bensì dalla sua acclarata falsità. In altri termini, i convenuti, secondo il Tribunale, andavano esenti da responsabilità, in quanto avevano pubblicato una notizia incontestabilmente falsa e della cui falsità non potevano che essere consapevoli.

Con un **sesto motivo**, l'appellante lamentava l'avvenuta violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla lesione dell'immagine e dell'identità personale.

Con un **settimo** ed ultimo motivo, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che il ricorrente non aveva in alcun modo provato di avere subito un danno in conseguenza dell'articolo per cui è causa.

Al riguardo, osservava che lo scritto in questione aveva avuto particolare diffusione sia in considerazione della notorietà della testata e dell'autore, sia perché pubblicato in coincidenza con il venticinquesimo anniversario dell'uccisione del Dott. Giovanni Falcone. Inoltre, il contenuto

dell'articolo rivestiva una particolare portata offensiva alla luce del contesto sociale e professionale, cui apparteneva il Dott. Giordano.

L'appellante, pertanto, chiedeva la riforma dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la risarcibilità del danno dedotto dal Dott. Giordano, danno da liquidarsi in via equitativa in € 20.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Chiedeva, altresì, che venisse inibito agli appellati ogni ulteriore utilizzo dell'articolo intitolato "Sommerso dalla zona grigia", nella parte contenente la frase per cui è causa.

Si reiteravano, infine, le richieste istruttorie già avanzate in primo grado.

Si costituiva il SOLE 24 ORE s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per l'asserita violazione del novellato art. 342 c.p.c.

Nel merito, chiedeva comunque il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la conseguenziale conferma dell'ordinanza impugnata. Chiedeva, altresì, la condanna dell'appellante al pagamento dell'indennità di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, avendo controparte impugnato un provvedimento, pur consapevole della sua fondatezza.

Reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado.

Si costituiva, altresì, S.C., chiedendo anch'egli il rigetto dell'appello.

In via incidentale, chiedeva la riforma dell'ordinanza appellata nella parte, in cui aveva disposto la compensazione delle spese, chiedendo la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Reiterava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado.

Procedutosi al giudizio di appello, all'udienza del 2/10/2019, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dal SOLE 24 ORE s.p.a.

Invero, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la

redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sezione 6 –3, ordinanza n. 13535 del 30/5/2018; Cass., Sezioni Unite, 16/11/2017, n. 27199; Cass., sezione 6 –2, ordinanza n. 21336 del 14/9/2017). Orbene, nella specie, si evince dalla lettura dell’atto di impugnazione che Alfonso Giordano, oltre ad indicare le parti della sentenza oggetto di impugnazione, ha indicato in maniera abbastanza analitica le ragioni idonee, secondo le proprie prospettazioni, a confutare le argomentazioni adottate dal primo giudice, con specifico riferimento a tutti gli aspetti fondamentali (natura diffamatoria dello scritto, paternità dell’affermazione in contestazione, insussistenza dell’esimente del diritto di critica, falsità dell’affermazione per cui è causa, lesione dell’immagine e dell’identità personale, sussistenza del danno e sua quantificazione).

Nel merito, ritiene la Corte che l’appello proposto dal Dott. Giordano vada accolto nei termini di cui appresso.

Quanto al primo motivo di gravame, va osservato che l’eventuale omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato non costituisce causa di nullità dello stesso, essendo tale vizio emendabile da parte del giudice dell’impugnazione, che provvederà a supplire alla mancanza o all’insufficienza della motivazione.

Ciò premesso, va subito detto che gli analitici e specifici rilievi difensivi dell’appellante sono senz’altro idonei a confutare adeguatamente le argomentazioni del primo giudice (peraltro in alcuni punti anche contraddittorie) e quelle degli odierni appellati.

In primo luogo, va chiarito che appare del tutto erronea l’affermazione del primo giudice –peraltro tradottasi in appena due righe, senza ulteriori specificazioni -secondo cui, nella specie, soccorrerebbe in favore degli odierni appellati il diritto di critica. A tale riguardo, lo S. ha dedotto che il breve inciso contenuto nell’articolo rappresenta un’opinione e non un fatto, in quanto esprime la percezione del giornalista di una realtà complessa svoltasi in un lungo arco temporale, con riguardo al ruolo dei protagonisti, che hanno composto il Collegio giudicante. L’altro appellato, dal canto suo, ha rilevato che non è stata espressa alcuna verità storica, bensì una lettura critica e soggettiva di un fatto effettivamente realizzatosi nel modo in cui lo ha narrato un coprotagonista (il Dott. Grasso).

Le superiori argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno.

Invero, correttamente l’appellante principale ha evidenziato come, semmai, soccorrerebbe in astratto il diritto di cronaca (e sempre, ovviamente, che ne ricorrano i necessari presupposti; ma di ciò si dirà in seguito), considerato che lo S. ha semplicemente riferito un determinato fatto (sulla cui veridicità o meno ci si soffermerà successivamente), e cioè che, pur essendo il Dott. Giordano il Presidente del

Collegio giudicante, il “Maxiprocesso”, in realtà, sarebbe stato condotto del Giudice *a latere*, Dott. Grasso. Depone in tal senso il tono chiaramente assertivo ed univoco della frase (tale che la stessa non si presta ad interpretazioni di sorta), non accompagnata in alcun modo da una personale valutazione al riguardo dello S. e da una sua soggettiva considerazione critica rispetto al fatto riferito, sicché la frase in questione non può avere altro significato, che quello della mera narrazione di una verità storica. E del resto, lo stesso S., nella comparsa di risposta (pag. 17), riconduce la frase in questione ad una semplice constatazione fondata su fatti certi, univoci e noti a tutti.

Ciò chiarito, va osservato che, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca in presenza di determinati presupposti, e precisamente: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste, in particolare, quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma “civile” dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza (Cass., sezione 3<sup>a</sup>, sentenza n. 14822 del 4/9/2012; vedi anche Cass., sezione 3<sup>a</sup>, sentenza n. 18174 del 25/8/2014; Cass., sezione 3<sup>a</sup>, sentenza n. 18174 del 25/8/2014, con riferimento all'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione). Pertanto, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è, fra le altre cose, il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che deve trattarsi di fatti e situazioni effettivamente accaduti nella realtà, non essendo consentito al giornalista di attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti, per poi esporlo a critica, come se quei fatti fossero effettivamente a lui riferibili (Cass., sezione 5<sup>a</sup>, 19/5/2004, n. 40415; Cass. sezione 5<sup>a</sup>, 31/1/2007, n. 7662).

Orbene, in particolare l'appellato S. ha dedotto che, nella frase in oggetto, si trovano riassunte le affermazioni del Dott. Grasso, contenute nell'opera scritta dallo stesso e intitolata “Storie di sangue, amici e fantasmi – Ricordi di mafia”, mentre la sovrapposibilità dell'affermazione dello S. con quella del Grasso troverebbe fondamento, altresì, nelle parole contenute nella prefazione al libro scritta dall'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In buona sostanza, quindi, gli appellati finiscono con l'indicare il libro del Dott. Grasso (oltre che il contenuto della prefazione del Presidente Mattarella), quale fonte diretta del fatto storico riportato nell'articolo in questione.

Le suddette argomentazioni, tuttavia, non sono per niente condivisibili.

Invero, da un'attenta lettura della pag. 23 del libro, si evince chiaramente che il Dott. Grasso, nel parlare del contributo dallo stesso fornito alla celebrazione del Maxiprocesso in qualità di giudice *a*

*latere*, fa riferimento, in pratica, a problematiche di carattere squisitamente procedurale (che ben potevano essere delegate, soprattutto in un procedimento di così enormi dimensioni, al giudice *a latere*), quali i verbali di udienza da redigere in tempo reale, l'appello nominativo degli imputati da trasformare in un registro delle presenze, l'impossibile lettura degli atti e la fretta di scrivere da solo le settemila pagine della sentenza prima che scadessero i termini (circostanza, quest'ultima, peraltro riguardante una fase successiva alla celebrazione del processo), mentre non viene fatto il benché minimo riferimento a tutte quelle dinamiche processuali attinenti alla vera e propria conduzione del processo e finalizzate all'adozione della decisione finale, quali l'esame dei numerosissimi imputati, l'escussione dei vari testi e dei collaboratori di giustizia, i confronti tra imputati e collaboratori, le decisioni sulle eccezioni sollevate dai difensori. Pertanto, di tali fondamentali attività processuali non risulta che, nell'opera citata, il Dott. Grasso si sia attribuita l'esclusiva paternità.

Al riguardo, può apparire verosimile un contributo concretamente prestato dal Dott. Grasso alla celebrazione del processo (cosa ben diversa da una sua conduzione pressoché esclusiva in luogo del Presidente Giordano, alla quale l'articolo in questione fa chiara allusione), il che, peraltro, è del tutto comprensibile in considerazione dell'enorme complessità del processo e del fatto che il Grasso, in quanto relatore dello stesso, aveva una conoscenza approfondita degli atti processuali (al riguardo, si rammenta che, a norma dell'art. 506 c.p.p., il Presidente, anche su richiesta di altro componente del Collegio, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame e, dopo l'esame ed il controesame, può rivolgere, anche su richiesta di altro componente del Collegio, domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'art. 210 ed alle parti già esaminate).

Né le superiori argomentazioni possono mutare, alla luce del contenuto della prefazione del Presidente Mattarella al libro del Dott. Grasso, prefazione che, secondo lo S., avallerebbe la ricostruzione operata dal Grasso, della quale costituirebbe un valore aggiuntivo (pag. 21 della comparsa di risposta). In realtà, nella suddetta prefazione, peraltro sul punto abbastanza generica, si evidenzia come il Maxiprocesso sia stato guidato con sicurezza dal Grasso insieme al Presidente Alfonso Giordano, accomunandoli, quindi, nella conduzione di quel processo, senza la benché minima attribuzione al Grasso di un ruolo preminente e tale da sminuire la concreta partecipazione del Giordano. Alla luce di ciò, inoltre, non appare condivisibile l'affermazione dello S., secondo la quale si dovrebbe attribuire al contenuto della suddetta prefazione un valore addirittura dirimente, mentre, sempre secondo l'appellato, ci si troverebbe in presenza di un semplice inciso (*"insieme al Presidente Giordano"*), che l'appellante principale avrebbe tentato di valorizzare al massimo.

E analoghe considerazioni valgono per i riferimenti –contenuti sempre nella comparsa di risposta dello S. (pagg. 26 e 27)–agli articoli di altri giornalisti, i quali dimostrerebbero che, la frase contenuta



nell'articolo dello S. altro non farebbe che sintetizzare quella che sarebbe stata, e sarebbe ancora oggi, una percezione diffusa.

In particolare, è stato richiamato l'articolo pubblicato da Attilio Bolzoni sul quotidiano "La Repubblica" del 10/2/2005. Nel corso di un'intervista rilasciata dal Dott. Grasso, il Bolzoni ad un dato momento scrive nell'articolo "*Giudice a latere per modo di dire, lei è stato in realtà l'anima del maxi processo di Palermo, l'estensore della sentenza, il motore dell'organizzazione*". In realtà, non si tratta di una specifica domanda rivolta all'intervistato, bensì di una mera affermazione del giornalista, non seguita da particolari osservazioni del Grasso sullo specifico punto.

È stato richiamato anche un articolo a firma di Adriano Baglivo, pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 23/8/1988, nel quale, tuttavia, si fa pressoché esclusivo riferimento alle difficoltà incontrate dal Dott. Grasso per la stesura delle motivazioni della sentenza e della sua lotta contro il tempo, per evitare la scadenza dei termini di carcerazione preventiva e, quindi, ad una fase successiva alla celebrazione del processo.

Infine, è stato richiamato il prologo dell'opera "*La mafia non esiste*" del prof. Alfredo Galasso, che, tuttavia, sembra soltanto riportare affermazioni di altre persone ("*Il Presidente ha capito come vanno queste cose, non il processo*" – "*Gli è scappato di mano dal principio ed ora non gli pare vero che è finito*"), come sembra potersi ricavare dal fatto che le suddette frasi sono virgolettate ed alle stesse il prof. Galasso non sembra dare molto credito ("*Le solite battute contro Anselmo Graziano. Si sprecano dall'apertura del dibattito*").

Chiarito che gli elementi e le circostanze richiamati dagli appellati non sono idonei a sostenere la tesi della veridicità dell'affermazione contenuta nell'articolo per cui è causa (affermazione che, alla luce delle superiori considerazioni, si connota, invece, della sua non rispondenza alla realtà storica), sicché non può ritenersi ricorrente, in capo agli stessi, il diritto di cronaca (e, comunque, neanche il diritto di critica, quand'anche si volesse accedere alla tesi erroneamente sostenuta dagli appellati: vedi, fra le tante, Cass., n. 55075/2016; Cass., n. 7715/2015), va osservato che la frase in oggetto, nella sua estrema genericità ed apoditticità, peraltro totalmente avulsa dal contesto complessivo dell'articolo, non accompagnata da alcuna specificazione e senza l'indicazione della fonte di provenienza o di altre circostanze oggettive, che quella frase potessero corroborare, era senz'altro idonea a trarre in inganno il lettore, creando nello stesso una falsa rappresentazione della realtà e, in particolare, la convinzione di una presenza del Presidente Giordano meramente formale, senza che lo stesso fosse stato in grado di esercitare una funzione incisiva e determinante nella conduzione del processo e, conseguentemente, anche ai fini della complessa decisione finale da adottare, il che, a sua volta, ha verosimilmente dato luogo anche alla convinzione di una incapacità o di un'incompetenza del Dott. Giordano, tale da indurlo a sfruttare necessariamente la presenza nel Collegio del Dott. Grasso,

delegando pressoché completamente allo stesso la conduzione del dibattimento, convinzione peraltro destinata a rafforzarsi in considerazione del fatto che, nella frase in questione, viene rimarcato il carattere “arduo” del processo di primo grado.

Da quanto sopra deriva la natura senz'altro diffamatoria dello scritto in questione –con la conseguente configurazione del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, 3° comma c.p. (vedi Cass., n. 18174 del 25/8/2014, già citata) - dal quale, per le ragioni sopra evidenziate, è senza dubbio derivata una lesione alla reputazione ed all'immagine del Dott. Giordano sotto l'aspetto personale e, soprattutto, professionale ( a nulla rilevando il fatto che lo stesso, già da parecchio tempo, non eserciti più la funzione di magistrato), trattandosi di affermazione concernente i compiti istituzionali a suo tempo svolti dal Giordano, il quale per lunghi anni ha esercitato l'attività di magistrato, che in tal modo, sia pure *a posteriori*, è venuta ad essere discredita. E ciò senza contare la lesione anche della stima sociale, della quale il Dott. Giordano pienamente, ed a ragione, godeva in seno alla collettività, essendo notorio, in virtù delle numerose cronache giornalistiche e televisive, come lo stesso fosse stato, unitamente al Dott. Grasso, uno degli artefici del duro colpo inferto all'associazione mafiosa, ruolo, questo, che, a causa dello scritto per cui è causa, è stato drasticamente ridimensionato.

Del resto, lo stesso primo giudice ha dato atto del fatto che, costituiscono fatto notorio la funzione apicale svolta dal Dott. Giordano nella conduzione del Maxiprocesso, l'impegno non comune dallo stesso profuso ed i rischi affrontati, salvo poi a ritenere, in maniera contraddittoria, la natura non diffamatoria della frase in questione e l'inidoneità della stessa ad ingenerare in chi legge le conseguenze lesive ravvisate dall'appellante principale.

Né appare condivisibile l'affermazione del Tribunale, secondo cui, proprio in considerazione della notorietà delle circostanze sopra riportate, nessuno potrebbe minimamente dubitare del ruolo rivestito dal Giordano e dell'impegno da lui profuso.

Al riguardo, va osservato che la superiore osservazione può cogliere nel segno ove riferita a coloro che, per l'attività svolta (magistrati, avvocati, giornalisti, ecc.), avessero una conoscenza abbastanza approfondita dello svolgimento del Maxiprocesso, ma non certo nei confronti del lettore medio, privo delle necessarie conoscenze tecnico –giuridiche e non addentro alle particolari dinamiche processuali e, in special modo, alle concrete funzioni che potevano essere svolte dal giudice *a latere* ed al concreto contributo, che lo stesso poteva prestare alla conduzione del processo (vedi *supra*). E ciò vale ancor di più, se si considera, come giustamente rilevato dall'appellante, che l'articolo per cui è causa è intervenuto a quasi trent'anni di distanza dalla celebrazione del Maxiprocesso, sicché le generazioni di oggi, che di quel processo non hanno avuto diretta conoscenza, anche soltanto attraverso le cronache giornalistiche e televisive, non hanno avuto motivo alcuno per dubitare del ruolo riduttivo

e meramente formale svolto dal Dott. Giordano, quale traspare, neanche tanto velatamente, dall'articolo in oggetto.

Appare, poi, inconducente il rilievo dello S., secondo cui nel ricorso introduttivo non si farebbe cenno alla lesione dell'identità personale, della quale, invece, si parla nell'atto di impugnazione. Al riguardo, va osservato che l'appellante principale non ha indicato la lesione dell'identità personale come una voce autonoma, ma soltanto come un ampio *genus*, al quale va ascritta la lesione della reputazione e dell'immagine (pag. 16 dell'atto di appello).

Ancora, non può ritenersi che si sia in presenza di una verità ragionevolmente putativa. Ad escluderla, è sufficiente osservare che lo S., come dallo stesso evidenziato nella comparsa di risposta, è divenuto uno dei massimi esperti e conoscitori del Maxiprocesso, da lui seguito, sia pure a distanza (essendosi dovuto rifugiare in una dimora segreta, a causa delle minacce di morte subite), sicché appare davvero difficile sostenere che il predetto giornalista non fosse bene a conoscenza del ruolo effettivamente svolto dal Dott. Giordano nella conduzione del processo.

E comunque, ferme restando le superiori considerazioni, anche a voler ritenere (ma così non è, come detto) che lo S. non fosse del tutto addentro alle vicende processuali in oggetto, resta pur sempre il fatto che lo stesso sarebbe, in ogni caso, venuto meno al dovere di effettuare un serio e diligente lavoro di ricerca, al fine di verificare la veridicità della narrazione contenuta nell'articolo in questione, verifica peraltro abbastanza agevole, potendo essere effettuata attraverso la consultazione dei verbali del processo, nonché dei numerosi articoli di stampa e servizi televisivi, che pressoché quotidianamente hanno seguito l'andamento del dibattimento e, non ultimo, attraverso l'ascolto sia del Dott. Grasso (quanto meno al fine di precisare il senso delle affermazioni contenute nel libro da lui scritto), che del diretto interessato, Dott. Giordano.

Pertanto, alla luce di tutte le superiori considerazioni, gli appellati vanno condannati solidalmente al risarcimento dei danni in favore del Giordano.

Quanto all'effettiva sussistenza del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione e dell'immagine del Dott. Giordano, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pur affermando che il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione non sussiste *in re ipsa*, ma deve essere oggetto di allegazione e di prova, ha tuttavia precisato che, a tal fine, possono utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione a mezzo stampa, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, nella diffusione dello scritto, nella rilevanza dell'offesa e nella posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass., sezione 3<sup>a</sup>, ordinanza n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sezione 3<sup>a</sup>, ordinanza n. 13153 del 25/5/2017; nello stesso senso, e più di recente, Cass., sezione 3<sup>a</sup>, ordinanza n. 4005 del 18/2/2020).

Orbene, nel caso di specie -premessò che l'appellante ha esaurivamente adempiuto all'onere di allegazione, indicando nel ricorso introduttivo sia la tipologia di danno invocata, che le conseguenze dannose, che gli sono derivate dall'avvenuta pubblicazione dell'articolo per cui è causa, con la precisazione dei relativi parametri valutativi -nessun dubbio può sussistere sul danno non patrimoniale patito dal Dott. Giordano in conseguenza dell'articolo diffamatorio in oggetto, tenuto conto del fatto che tale articolo era contenuto in una testata giornalistica particolarmente nota, come quella del SOLE 24 ORE (coì come assai noto era il suo autore), oltre ad avere avuto una particolare diffusione, sia per il mezzo adoperato per la sua pubblicazione (internet), sia perché è coinciso con il venticinquesimo anniversario dell'uccisione del dott. Giovanni Falcone, anniversario che ha verosimilmente catturato ampia attenzione da parte del pubblico Né va sottaciuta la particolare portata offensiva dello scritto, ove rapportata al già evidenziato contesto sociale e professionale del Dott. Giordano, che, come detto, ha visto drasticamente sminuita l'immagine che lo stesso aveva in quei contesti. Senza contare che, la condotta degli appellati è stata connotata da un disvalore tale, da far ritenere esistente nel Giordano, secondo l' *id quod plerumque accidit* e tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, una condizione di particolare turbamento e di disagio interiore, se si vuole ancora più accentuati in considerazione dell'età del Dott. Giordano alla data di pubblicazione dell'articolo per cui è causa.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale patito dal Dott. Giordano nella misura di € 15.000,00, somma al cui pagamento in favore del Giordano vanno condannati, in solido, il SOLE 24 ORE s.p.a. e S.C.

Essendosi in presenza di un debito di valore, sulla suddetta somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data della pubblicazione dell'articolo (15 maggio 2017) alla data della presente sentenza e, su tali somme rivalutate annualmente, vanno calcolati gli interessi al tasso legale per ritardato pagamento (c.d. interessi compensativi) per il medesimo periodo, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Tutte le superiori argomentazioni rendono superflue le richieste istruttorie avanzate dalle parti, con conseguente rigetto delle richieste medesime, peraltro non reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2019.

Gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto, sul punto, dallo S..

L'accoglimento dell'appello proposto dal Dott. Giordano comporta il rigetto della richiesta di condanna dello stesso ex art. 96, 3° comma c.p.c., avanzata dal SOLE 24 ORE s.p.a.

Infine, va accolta la richiesta, avanzata dal Giordano nel ricorso introduttivo e reiterata con l'atto di appello, di inibire agli appellati ogni ulteriore utilizzo dell'articolo in oggetto, nella parte contenente l'affermazione diffamatoria, e ciò anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (e condivisi da questa Corte) proprio con riferimento ai reati commessi col mezzo della stampa.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l'azione inibitoria, che può essere fatta valere anche al di fuori delle ipotesi tipizzate, a tutela dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione e tra questi, quindi, anche del diritto alla reputazione ed all'onore, è funzionale ad evitare l'insorgenza di un pregiudizio ad un diritto o interesse giuridicamente rilevante del soggetto titolare degli stessi o a contenerne gli effetti permanenti, mirando a prevenire per il futuro la ripetizione di atti o la continuazione di un'attività *contra ius*, causativi di danno, anche non patrimoniale, senza, però, dover configurarsi, necessariamente, secondo il paradigma dell'illecito aquiliano. Ha affermato, inoltre, la Suprema Corte che, al fine di conseguire la tutela inibitoria, non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza, che abbia accertato la responsabilità civile del diffamante, in quanto la tutela inibitoria opera in funzione preventiva di un pregiudizio arrecabile ad un diritto/interesse ovvero per farne cessare il suo ulteriore protrarsi, senza essere necessariamente ancorata ai presupposti della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass., sezione 3<sup>a</sup>, ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).

Orbene, non v'è dubbio che la permanenza su internet dell'articolo contenente la frase diffamatoria in questione nell'edizione *onlin* edel quotidiano IL SOLE 24 ORE determina l'ulteriore protrarsi della lesione dell'immagine e della reputazione del Dott. Giordano, anche tenuto conto del numero potenzialmente illimitato di persone, che hanno la possibilità di accedere, tramite internet, alla lettura del suddetto articolo.

Pertanto, va inibito agli appellati ogni ulteriore utilizzo dell'articolo a firma di C.S., pubblicato il 15 maggio 2017 sull'edizione *online* del quotidiano IL SOLE 24 ORE ed intitolato "Sommerso dalla zona grigia", nella parte in cui recita "*Presidente della Corte è Alfonso Giordano, ma a condurre l'arduo processo di primo grado è, in effetti, il giudice a latere, l'attuale presidente del Senato, Pietro Grasso*".

Sussistono, nei confronti dell'appellante incidentale S.C., i presupposti, di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.

**P. Q.M.**

La Corte,

uditi i procuratori delle parti; definitivamente pronunciando;

in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 9/5/2018, appellata, in via principale, da Giordano Alfonso nei confronti del SOLE 24 ORE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di S.C. e, in via incidentale, da S.C., condanna il SOLE 24 ORE s.p.a. e S.C., in solido, al pagamento, in favore di Giordano Alfonso, della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione.

Condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore del Giordano, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 2.150,00, oltre € 145,50 per spese vive, il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.

Condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore del Giordano, delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano in € 1.889,00, oltre € 382,00 per spese vive, il 15% del compenso totale per rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA.

Inibisce agli appellati ogni ulteriore utilizzo dell'articolo a firma di S.C., pubblicato il 15 maggio 2017 sull'edizione *on line* del quotidiano IL SOLE 24ORE ed intitolato "Sommerso dalla zona grigia", nella parte in cui recita "*Presidente della Corte è Alfonso Giordano, ma a condurre l'arduo processo di primo grado è, in effetti, il giudice a latere, l'attuale presidente del Senato, Pietro Grasso*".

Dà atto della sussistenza, nei confronti dell'appellante incidentale S.C., dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 D.P.R. 30/5/2002, n. 115, come modificato dall'art.1, comma 17 L. 24/12/2012, n. 228.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23 settembre 2020

Il Consigliere est.

Antonino Di Pisa

Il Presidente

Antonio Novara